



STATUTO

STATUTO

dell'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo

Sezione prima: denominazione, sede, scopo

Art. 1 – E' costituita, con sede in Castellanza, Corso Matteotti n. 22,
**l'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo
Cattaneo**

Art. 2 – L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo la promozione, nella provincia di Varese, di iniziative culturali nel settore dell'istruzione superiore, che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale e l'azione imprenditoriale.

A questo fine, l'Associazione pone come proprio obiettivo particolare la formazione di un Libero Istituto Universitario. Inoltre promuove centri di studio, seminari, laboratori, scuole e corsi di specializzazione, progetti di formazione, di perfezionamento professionale, di aggiornamento permanente.

Per favorire queste iniziative culturali l'Associazione può eventualmente anche promuovere opere e interventi, quali, ad esempio, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture e altri impianti per studenti e operatori del Libero Istituto, borse e assegni di studio per la frequenza dei corsi, iniziative di ricerche e pubblicazioni.

L'Associazione intende operare quale strumento che favorisce, nel proprio ambito, le iniziative economiche, sociali, culturali più avanzate. Pertanto la sua attività sarà ispirata ai principi della libertà e della dignità dell'individuo, della solidarietà fra tutti gli uomini, dello sviluppo delle capacità imprenditoriali e sociali.

Art. 3 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote versate dai soci ordinari e sostenitori;
- dai contributi versati liberamente da soci o da terzi;
- dai ricavi e introiti comunque pervenuti dall'Associazione in seguito ai servizi o attività svolte;
- da ogni altra entrata che provenga dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento dell'Associazione si procede ai sensi dell'Art. 17.

Art. 4 – L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Sezione seconda: soci

Art. 5 – I soci sono di quattro categorie: soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari. Possono essere soci persone fisiche, persone giuridiche e altri enti.

I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli che saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime del consiglio di Amministrazione,

avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell'Associazione.

I soci sostenitori partecipano all'Associazione per sostenere l'attività. Essi versano una quota annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari versano una quota annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci onorari sono i soci che hanno particolarmente operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono un ruolo rilevante per il conseguimento dello scopo sociale: essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

Art. 6 – I soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze, per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 7 – L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

La qualità di socio si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dall'art. 5.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, nei trenta giorni, al Comitato dei Garanti. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Le pronunzie del Comitato dei Garanti sono inappellabili.

Sezione terza: organi dell'Associazione

Art. 8 – Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea (che è costituita dai soci fondatori, dai soci sostenitori e dai soci ordinari);
- il Consiglio di Amministrazione ;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – L’Assemblea ha come compiti:

- la definizione delle strategie e delle politiche per le iniziative dell’Associazione;
- l’approvazione del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività sociale;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell’eventuale Presidente onorario;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta. Il Presidente procede inoltre alla convocazione ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità, o ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, che è assistito da un Segretario, nominato da chi presiede l’Assemblea.

Tutti i soci fondatori, sostenitori ed ordinari hanno diritto di partecipare all’Assemblea. Sono ammesse deleghe, purché a favore di altri soci. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate però con maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e devono essere sottoposte entro sette giorni al Comitato dei Garanti.

Dalle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare i soci onorari senza diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri. Ne fanno parte di diritto i componenti del Comitato dei Garanti; gli altri consiglieri sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall’Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l’intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e deve subito convocarsi

l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente è scelto tra i componenti del Comitato dei Garanti;
- b) alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci nonché del bilancio preventivo;
- c) alla accettazione di nuovi soci e alla attribuzione della qualifica di socio onorario;
- d) alla determinazione della quota annuale dovuta dai soci sostenitori;
- e) alla determinazione della quota annuale dovuta dai soci ordinari;
- f) agli atti necessari per promuovere l'istituzione, presso le competenti autorità statali, del Libero Istituto Universitario previsto all'art. 2;
- g) alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in organismi o istituzioni diversi dal Libero Istituto Universitario previsti all'art.2;
- h) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- i) alla assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- l) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
- m) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- n) al conferimento di incarichi professionali;

o) alla nomina di procuratori;

p) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione viene convocato da suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri.

La convocazione dei consiglieri è operata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare il compimento di singoli atti, o di categorie di atti, a taluni dei suoi componenti, attribuendo in tali casi rimborsi spese ed indennità.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione; inoltre provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze. In caso di morte, assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza il Presidente provvede agli atti previsti nel precedente art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o fatta salva la necessità di ratifica del Consiglio di Amministrazione. La ratifica deve essere deliberata dal Consiglio nella sua prima seduta successiva.

Art. 14 – L'Assemblea può nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 15 – Il Comitato dei Garanti è costituito dal Presidente pro tempore dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, che ne è di diritto il Presidente, e da un rappresentante dell'Unione nominato dal Consiglio Direttivo della stessa, nonché da tre soci scelti da e tra quelli che abbiano versato, a titolo di quota associativa o di contributo volontario, una somma di importo complessivamente almeno pari a lire 500 milioni.

Al fine di procedere alla nomina dei componenti elettivi, i soci che abbiano versato a titolo di quota associativa o di contributo volontario, una somma di importo complessivamente almeno pari a lire 500 milioni, convocati dal Presidente del Comitato dei Garanti con le stesse modalità previste dall'art. 10 per l'Assemblea, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato dei Garanti vigila sulla attività della Associazione, assicurando che il suo svolgimento sia conforme agli scopi originari. A tal fine al Comitato spetta il diritto di veto rispetto alle deliberazioni dell'Assemblea relative a modificazioni statutarie: il diritto di veto deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data della deliberazione, con comunicazione che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata entro tale data al Presidente della Associazione il quale deve provvedere a darne tempestiva comunicazione ai soci.

Il Comitato dei Garanti provvede alla nomina dei rappresentanti della Associazione che debbano far parte del Consiglio di Amministrazione del Libero Istituto Universitario previsto dall'art 2.

Il Comitato dei Garanti ha altresì il compito di esprimere parere su qualsiasi controversia che possa comunque sorgere fra i soci e l'Associazione.

In particolare il Comitato dei Garanti si pronuncia

inappellabilmente sui ricorsi contro la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 7.

Il Comitato dei Garanti delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Del comitato, il Presidente e il rappresentante dell'Unione degli Industriali sono componenti per l'intera durata della carica del Presidente dell'Unione, i rimanenti tre componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui la carica di Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese sia ricoperta da componente ad altro titolo del Comitato, il Consiglio Direttivo dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese designa, quale componente del Comitato, un proprio associato. Tale componente rimane in carica fino alla sostituzione del Presidente dell'Unione.

Il Comitato dei Garanti può approvare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea (eventualmente anche fra non soci), e resta in carica per tre anni. I Revisori dei Conti, il Presidente dei quali deve essere iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, verificano periodicamente la buona tenuta della contabilità, la consistenza di cassa ed in genere la buona gestione dei beni, attività e passività dell'Associazione, riferendo in proposito all'Assemblea, redigono annualmente per l'Assemblea una relazione sul bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione quarta: scioglimento e disposizioni finali

Art. 17 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea

nomina un Collegio di Liquidatori, composto di tre membri, ne termina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 18 – Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt. 14 ass. cod. civ. e le altre norme vigenti.

Come da Atto a rogito notaio dott. Mario Lainati
del 26 aprile 1994 – Rep. n. 55.201/14.286